

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE E GOVERNO DELL'OFFERTA 31 agosto 2018, n. 307

Aggiornamento dell'accreditamento istituzionale della struttura specialistica privata accreditata quale laboratorio generale di base, ubicata in Andria (BT) alla Via Bologna n. 12, da "Centro Biomedico di Analisi Cliniche Dr. R.le Mandara s.r.l." a "Centro Biomedico di Analisi Cliniche CA.DI Lab s.r.l.", ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. c) della L.R. n. 9/2017 e s.m.i..

II DIRIGENTE DELLA SEZIONE

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto *"riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità"*;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto *"Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione"*;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29/07/2016, di conferimento dell'incarico di Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta;

Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione n. 16 del 31/03/2017 di conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità.

In Bari presso la Sezione Strategie e Governo dell'Offerta, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Istruttore e confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità, riceve la seguente relazione.

La società "Centro Biomedico di Analisi Cliniche Dr. R.le Mandara s.r.l." con sede in Andria (BT) alla Via Bologna n. 12, già titolare di autorizzazione all'esercizio ed accreditamento provvisorio, attualmente rientra fra le strutture specialistiche private accreditate quale laboratorio generale di base ai sensi dell'art. 12, commi 2 e 3 della L.R. n. 4/2010 e s.m.i..

La L.R. n. 9/2017 *"Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private"* e s.m.i. prevede:

- all'art. 2, comma 1 che *"Ai fini della presente legge si definisce: (...) c) accreditamento istituzionale, il provvedimento con il quale si riconosce alle strutture pubbliche e private già autorizzate lo status di potenziali erogatori di prestazioni nell'ambito e per conto del servizio sanitario;"*;
- all'art. 3, comma 3 che *"Con determinazione il dirigente della sezione regionale competente, in conformità alle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo): (...) c) rilascia e revoca i provvedimenti di autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di propria competenza e i provvedimenti di accreditamento."*

Con pec del 31/10/2017 ad oggetto *"comunicazione di avvenuta variazione della denominazione sociale"*,

acquisita agli atti della scrivente con prot. n. 6443 dell'08/11/2017, l'Amministratore Unico del "Centro Biomedico di Analisi Cliniche CA.DI. Lab Srl" ha comunicato "Ad ogni effetto che, giusta verbale di assemblea societaria straordinaria tenutasi dinnanzi al notaio M.T. Guerra in data 25.10.2017, è stata disposta la variazione della denominazione sociale, con modifica dello statuto societario, del Centro Biomedico di Analisi Cliniche Dr. R.le Mandara srl in "Centro Biomedico di Analisi Cliniche CA.DI Lab Srl" – restando invariati la sede legale oltre che i dati fiscali".

Con nota prot. AOO_183/7683 del 04/12/2017 trasmessa per conoscenza, tra gli altri, anche al Sindaco del Comune di Andria, questa Sezione, "atteso che la L.R. n. 9/2017 "Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private", pubblicata sul B.U.R.P. n. 52 del 02/05/2017 ed entrata in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione, dispone all'art. 10, comma 1, lett. b) che l'autorizzazione indica "la ragione sociale e il nominativo del legale rappresentante nel caso in cui il soggetto richiedente sia una società", ha invitato l'Amministratore Unico del "Centro Biomedico di Analisi Cliniche CA.DI. Lab Srl" :

"

- a comunicare al Comune di Andria (BT), ai fini della variazione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività, la sopraccitata variazione della denominazione sociale del Centro Biomedico di Analisi Cliniche Dr. R.le Mandara srl in "Centro Biomedico di Analisi Cliniche CA.DI Lab Srl", allegandovi copia del "verbale di assemblea societaria straordinaria" e dello statuto come modificato;
- a trasmettere successivamente alla scrivente Sezione, ai fini dell'adozione del provvedimento di aggiornamento dell'accreditamento, copia dell'autorizzazione all'esercizio aggiornata, allegandovi copia del "verbale di assemblea societaria straordinaria" e dello statuto come modificato."

Con nota del 15/12/2017 trasmessa con Pec in pari data, ad oggetto Centro Biomedico di Analisi Cliniche CA.DI. Lab Srl – "Comunicazione di avvenuta variazione della denominazione sociale" Riscontro Preg. Vs. del 04.12.17 prot. AOO_183/7683", acquisita agli atti della scrivente Sezione con prot. n. 14 del 02/01/2018, l'Amministratore Unico del "Centro Biomedico di Analisi Cliniche CA.DI. Lab Srl":

- ha trasmesso la nota dell'11/12/2017 ad oggetto "Comunicazione di avvenuta variazione della denominazione sociale.", con la quale il Dirigente del Settore 1 Intervento Edilizio – Commerciale Sviluppo Economico – SUE – SUAP – Agricoltura del Comune di Andria (BT) ha rappresentato che "In seguito alla Vs. del 14/11/2017 pervenuta il 21/11/2017 prot. 98816, con la quale comunicate la variazione della denominazione sociale, nel prendere atto di tale modifica intervenuta con verbale di assemblea straordinaria del 25/10/2017, si evidenzia che, ai sensi dell'articolo 11 comma 1 della Legge Regionale 9/2017, tutte le variazioni e trasformazioni intervenute nella natura giuridica e nella composizione della società titolare della struttura devono essere semplicemente comunicate e a tale comunicazione non deve seguire una variazione del titolo autorizzatorio così come è previsto, per esempio, per le variazioni del Responsabile Sanitario, ai sensi dell'articolo 10 comma 2 della stessa Legge Regionale.";
- ha sollecitato "comunicazione che attesti e confermi l'avvenuto perfezionamento dell'iter relativo all'avvenuta variazione della denominazione sociale" al fine "di poter regolarmente procedere alla stipula dell'accordo contrattuale con la ASL BT per l'anno 2018 in relazione alla branca di Patologia Clinica."

Considerato:

- che alla predetta comunicazione del 15/12/2017 dell'Amministratore Unico del "Centro Biomedico di Analisi Cliniche CA.DI. Lab Srl" non è stata allegata "copia del "verbale di assemblea societaria straordinaria" e dello statuto come modificato" del "Centro Biomedico di Analisi Cliniche CA.DI. Lab Srl", già precedentemente richiesti dalla scrivente, come sopra riportato, con nota prot. AOO_183/7683 del 04/12/2017;
- che la L.R. n. 9/2017 e s.m.i., oltre a disporre all'art. 11, comma 1 che "il legale rappresentante della struttura comunica tempestivamente all'ente competente al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio: (...) c) tutte le variazioni e trasformazioni intervenute nella natura giuridica e nella composizione della società titolare della struttura", prevede altresì, all'art. 10 comma 1, lett. b), che "L'autorizzazione contiene: (...)

la ragione sociale e il nominativo del legale rappresentante nel caso in cui il soggetto richiedente sia una società”;

con nota prot. AOO_183/6657 del 04/05/2018 questa Sezione, *“ai fini dell’adozione del provvedimento di aggiornamento dell’accreditamento e, di conseguenza, dell’efficacia del contratto di Rete denominata “Servizi Sanitari integrati BAT” (costituitasi in ottemperanza alle previsioni di cui alla DGR N. 736/2017) in relazione alla stipula dell’accordo contrattuale con la ASL BT valevole per l’anno 2018 e relativo alla branca Patologia Clinica”,* ha invitato:

- ✓ *“l’Amministratore Unico del “Centro Biomedico di Analisi Cliniche CA.DI. Lab Srl” a trasmettere alla scrivente Sezione copia del “verbale di assemblea societaria straordinaria” e dello statuto come modificato;”;*
- ✓ *“il Dirigente del Settore 1 Intervento Edilizio – Commerciale Sviluppo Economico – SUE – SUAP Agricoltura del Comune di Andria (BT) a provvedere al rilascio dell’autorizzazione all’esercizio aggiornata con l’indicazione della nuova denominazione sociale e dell’attuale rappresentante legale (oltre che degli altri elementi previsti dall’art. 10, comma 1 della L.R n. 9/2017 e s.m.i., compreso il nome ed i titoli accademici dell’attuale responsabile sanitario) e a trasmettere successivamente alla scrivente copia della stessa.”.*

Con nota del 04/05/2018 ad oggetto *“Centro Biomedico di Analisi Cliniche CA.DI.Lab. srl – Riscontro Preg. Vs. del 04.05.18 Vs. prot. AOO_183/6657 Invio copia verbale di assemblea societaria e copia autorizzazione all’esercizio dell’attività aggiornata rilasciata dal Comune di Andria del 26.04.2018”,* trasmessa con Pec in pari data ed acquisita agli atti della scrivente Sezione con prot. n. 6769 del 09/05/2018, l’Amministratore Unico del Centro Biomedico di Analisi Cliniche CA.DI. Lab. srl ha trasmesso:

1. copia del *“VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA”* Repertorio n. 93193, Raccolta n. 36011, redatto in data 25/10/2017 dalla Dott.ssa Maria Teresa Guerra, notaio in Andria, iscritta nel Ruolo del Collegio Notarile del Distretto di Trani, con il quale: *“L’assemblea straordinaria della società a responsabilità limitata denominata CENTRO BIO-MEDICO DI ANALISI CLINICHE Dott. Raffaele Mandara – s.r.l. con sede in Andria (...) UDITA la proposta dell’Amministratore Unico DELIBERA di modificare la denominazione sociale in “CENTRO BIO-MEDICO DI ANALISI CLINICHE CA.DI. LAB s.r.l.; Pertanto l’articolo 1 dello statuto viene modificato come segue: ART. 1) – E’ costituita una società a responsabilità limitata denominata “CENTRO BIO-MEDICO DI ANALISI CLINICHE CA.DI. LAB. S.R.L.”;*
2. copia della D.D. n. 1114 del 26/04/2018 ad oggetto *“CENTRO BIO MEDICO DI ANALISI CLINICHE CA.DI.LAB SRL. AGGIORNAMENTO DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO STRUTTURA SANITARIA N. 94 DEL 16/1/2015”,* con la quale il Dirigente del Settore Intervento Edilizio-Commerciale-Sviluppo Economico-SUE-SUAP-Agricoltura del Comune di Andria (BT):
“PREMESSO che
con Decreto del Medico Provinciale di Bari n. 837 del 5 settembre 1975 venne autorizzato il Dr. Raffaele Mandara nato ad Andria il 30/08/1936 a gestire un laboratorio di analisi cliniche nei locali siti ad Andria a corso Cavour n. 9;
con autorizzazione n. 1924 del 23 gennaio 1986 il Commissario Prefettizio autorizzava il trasferimento del laboratorio di analisi cliniche di Corso Cavour a favore del Centro Bio Medico di Analisi Cliniche Dottor Raffaele Mandara s.r.l. sotto la direzione sanitaria della Dr.ssa Quacquarelli Angela nata ad Andria il 14/05/1950;
(...)
In data 16/01/2015 veniva rilasciata l’autorizzazione n. 94 per sostituzione dell’Amministratore unico della società giusto verbale di assemblea del 19/11/2014 e del Responsabile sanitario nella persona della Dr. Ida Cassetta nata ad Andria il 18/11/69;
LETTA la nota inoltrata in data 21/11/2017 prot. 98816 con la quale l’Amministratore unico della predetta società, nel comunicare la nuova denominazione sociale corrispondente a Centro Bio-

Medico di Analisi Cliniche CA.DI.LAB Srl a seguito di verbale di assemblea straordinaria totalitaria del 25/10/2017, chiedeva il rilascio di nuova autorizzazione;

VISTO il predetto verbale del 25 ottobre 2017 (atto notarile rep n. 93193 e n. 36011 di raccolta);

DATO ATTO che con nota dell'11/12/2017 (prot. 106125 del 14/11/2017) il Settore 1 del Comune di Andria comunicava alla predetta società e per conoscenza alla Regione Puglia, alla Direzione Generale e al SISP della ASL BAT, che ai sensi dell'art. 11 comma 1 della LR 9/2017 tutte le variazioni e trasformazioni intervenute nella natura giuridica e nella composizione della società titolare della struttura dovevano essere semplicemente comunicate e che a tale comunicazione non doveva seguire una variazione del titolo autorizzatorio;

con nota del 15/12/2017 prot. 106341 l'amministratore unico del Centro Bio-Medico di analisi Cliniche CA.DI.LAB Srl nel trasmettere alla Regione Puglia e alla Direzione Generale e all'ufficio Convenzioni della ASL BAT la nota comunale prot. 106125/2017, chiedeva se si fosse perfezionato l'iter di aggiornamento relativo alla variazione della denominazione sociale e/o se fosse comunque necessario rilasciare un nuovo titolo aggiornato da parte del comune, ai fini della sottoscrizione dell'accordo contrattuale con la medesima ASL Bat;

VISTA la nota prot. 38208 del 26/04/2018 con la quale l'avv. Di Noia Paolo, in nome e per conto del Centro Bio-Medico di analisi Cliniche CA.DI.LAB Srl, sollecita il rilascio di una autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria aggiornata con riferimento alla nuova denominazione sociale, in mancanza della quale l'Ufficio Convenzioni della ASL BAT non procederebbe alla sottoscrizione dell'accordo contrattuale come dal medesimo evidenziato in una pec del 24/4/2018 allegata;

DATO ATTO che l'art. 11 comma 1 lettera c) della legge regionale n. 9 del 2 maggio 2017 è stato modificato dalla l.r. n. 65 del 22 dicembre 2017 ed attualmente stabilisce che il legale rappresentante della struttura comunica tempestivamente all'Ente competente al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio, per l'aggiornamento, tutte le variazioni e trasformazioni intervenute nella natura giuridica e nella composizione della società titolare della struttura;

(...)

DETERMINA

- 1) di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;*
- 2) di aggiornare, con riferimento esclusivamente alla denominazione della società l'autorizzazione n. 94 rilasciata il 16 gennaio 2015 "rilasciata alla seguente struttura sanitaria:*

<i>Titolare</i>	<i>Centro Bio-Medico di analisi Cliniche CA.DI.LAB Srl</i>
<i>Partita iva:</i>	<i>02511830727</i>
<i>Sede legale ed operativa:</i>	<i>ANDRIA, via Bologna 12</i>
<i>Legale rappresentante</i>	<i>CASSETTA IDA (...)</i>
<i>Attività</i>	<i>MEDICINA DI LABORATORIO</i>

(Art. 5 comma 1 1.7.2 LR 9/2017)

Responsabile sanitario Dr. Cassetta Ida".

Per quanto innanzi esposto si propone di adottare, ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. c) della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., il provvedimento di aggiornamento dell'accreditamento istituzionale della struttura specialistica privata accreditata quale laboratorio generale di base, ubicata in Andria (BT) alla Via Bologna n. 12, da "Centro Biomedico di Analisi Cliniche Dr. R.le Mandara s.r.l." a "Centro Biomedico di Analisi Cliniche CA.DI Lab s.r.l.", con la precisazione che:

- l'accreditamento istituzionale è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. ed ai requisiti ulteriori di cui al R.R. n. 3/2010;
- ai sensi dell'art. 24, comma 4 della suddetta legge regionale, il legale rappresentante del "Centro Biomedico di Analisi Cliniche CA.DI Lab s.r.l." entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio dell'apposito provvedimento o di riconoscimento per legge dell'accreditamento, dovrà rendere "alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della

permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Nello stesso termine, il legale rappresentante rende un dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall'articolo 20, comma 2, ai fini dell'accreditamento istituzionale. L'omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall'articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato all'esercizio comunica tempestivamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente, l'eventuale stato di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello stato di crisi e delle misure da adottarsi. In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l'accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell'accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all'esercizio.”;

- ai sensi dell'art. 26, comma 1 della L. n. 9/2017 e s.m.i. *“La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell'accreditamento, nonché l'attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale dell'Organismo tecnicamente accreditante.”.*

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Il Dirigente Servizio Accreditamenti e Qualità

(Mauro Nicastro)

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE

STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA

- sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dall'Istruttore e dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità;
- ritenuto di dover provvedere in merito;

DETERMINA

- di adottare, ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. c) della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., il provvedimento di aggiornamento dell'accreditamento istituzionale della struttura specialistica privata accreditata quale laboratorio generale di base, ubicata in Andria (BT) alla Via Bologna n. 12, da "Centro Biomedico di Analisi Cliniche Dr. R.le Mandara s.r.l." a "Centro Biomedico di Analisi Cliniche CA.DI Lab s.r.l.", con la precisazione che:
 - l'accreditamento istituzionale è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. ed ai requisiti ulteriori di cui al R.R. n. 3/2010;
 - ai sensi dell'art. 24, comma 4 della suddetta legge regionale, il legale rappresentante del "Centro Biomedico di Analisi Cliniche CA.DI Lab s.r.l.", entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio dell'apposito provvedimento o di riconoscimento per legge dell'accreditamento, dovrà rendere *"alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Nello stesso termine, il legale rappresentante rende un dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall'articolo 20, comma 2, ai fini dell'accreditamento istituzionale. L'omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall'articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato all'esercizio comunica tempestivamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente, l'eventuale stato di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello stato di crisi e delle misure da adottarsi. In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l'accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell'accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all'esercizio."*;
 - ai sensi dell'art. 26, comma 1 della L. n. 9/2017 e s.m.i. *"La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell'accreditamento, nonché l'attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale dell'Organismo tecnicamente accreditante."*;
- di notificare il presente provvedimento:
 - al Legale Rappresentante del "Centro Biomedico di Analisi Cliniche CA.DI Lab s.r.l.", con sede in Andria (BT) alla Via Bologna n. 12;
 - al Direttore Generale dell'ASL BT;
 - al Sindaco del Comune di Andria.

Il presente provvedimento:

- a) sarà pubblicato all'Albo della Sezione SGO (ove disponibile);
- b) sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- c) sarà trasmesso al Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza Territoriale;
- d) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- e) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l'albo telematico);

- f) il presente atto, composto da n. 8 facciate, è adottato in originale;
- g) viene redatto in forma integrale.

Il Dirigente della Sezione SGO

(Giovanni Campobasso)